



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
**CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO**

(tel./fax: 0783/72262 – cporistano@mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/oristano)

ORDINANZA n. 28/2021

INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO CIRCOSTANTE E SOTTOSTANTE IL TERZO PONTILE DI TORREGRANDE (c.d. ex SIPSA.) E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL' ORDINANZA N. 19/2005 EMANATA IN DATA 18.06.2005 DALL'ALLORA UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ORISTANO. -

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 19/2005 emanata in data 18.06.2005 dall'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano con la quale il terzo pontile sito in località Torregrande (OR) (c.d. ex SIPSA.) del Comune di Oristano era stato dichiarato interdetto all'accesso pedonale e veicolare nonché all'ormeggio e al transito di natanti ed attività affini, per una distanza non inferiore a metri 50 dai piloni di sostegno dello stesso;
- VISTA** la segnalazione pervenuta in data 31.05.2021 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano stante la presenza, presso il bagnasciuga, di ferri di armatura affiorati da un pilastro del predetto pontile;
- VISTA:** la relazione di servizio predisposta da personale militare dipendente a seguito dell'effettuazione di apposito sopralluogo sul posto in data 03.06.2021;
- VISTA:** la nota prot. 11251 in data 11.06.2021 con la quale questa Autorità Marittima ha rappresentato al Comune di Oristano l'intenzione di procedere all'abrogazione della sopramenzionata Ordinanza in quanto recante l'interdizione di ambiti di competenza del Sig. Sindaco, Organo competente ai sensi dell'articolo l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sul presupposto che analogo provvedimento venga emanato, per le aree a terra, dall' Amministrazione comunale;
- VISTA:** l'Ordinanza Sindacale n. 12 in data 16.07.2021 con la quale il Comune di Oristano ha disposto l'interdizione al transito pedonale e veicolare e, in generale a tutti i pubblici usi, del litorale/arenile e pontile in località terzo pontile di Torregrande (OR), al fine di tutelare la pubblica incolumità;
- RITENUTO:** pertanto opportuno procedere ad abrogare l'ordinanza 19/2005 in data 18.06.2005 in quanto recante l'interdizione di ambiti di competenza del Sig. Sindaco;
- RITENUTO** opportuno procedere all'emanazione di una nuova ordinanza unicamente finalizzata all'interdizione degli specchi acquei circostanti e sottostanti il pontile al fine di garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTO** gli artt. 16, 17, 30, 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

Nel tratto di litorale compreso tra la foce del fiume Tirso ed il pontile utilizzato per l'imbarco della Perlite (c.d. Pontile PERLITE), **insiste un pontile realizzato in cemento armato su piloni di sostegno (c.d. pontile ex SIPSA) in evidente stato di abbandono ed incuria, ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità.**

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e per le motivazioni citate in premessa, lo specchio acqueo circostante e sottostante pontile di cui al rende noto, per un'ampiezza di **metri 50 dai piloni di sostegno** *(come evidenziato, a mero titolo esemplificativo, nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza)*, è interdetto **alla navigazione, alla sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, alla pesca ed ai mestieri relativi, al turismo nautico, alla balneazione, nonché a tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare.**

Art. 2

Sarà cura del Comune di Oristano apporre, in prossimità del pontile, adeguata segnaletica ben visibile (preferibilmente redatta in più lingue) recante gli estremi della presente ordinanza e la dicitura ***"Specchio acqueo interdetto alla balneazione e ad ogni altro uso pubblico del mare"***.

La predetta Amministrazione dovrà controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se mancante, provvedere all'immediato ripristino della stessa.

Art. 3

L'Ordinanza n. 19 in data 18.06.2005 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano è da intendersi abrogata.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro più grave o diverso illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione o dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 e ss.mm.ii se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il disposto di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Santa Giusta, 20 luglio 2021

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Matteo GRAGNANI



AREA INTERDETTA

